

Santo Spirito

**LIVING
ROOM**



ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEGLI ETS



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2023

OBIETTIVI

Nell'impostare questo corso mi sono basato principalmente sulla mia esperienza personale.

Non ho alle spalle una formazione accademica di tipo economico o amministrativo: ho costruito le mie competenze dal basso, in autonomia. Ho deciso di approfondire certi temi ed argomenti per mie necessità personali: fin dai tempi dell'università mi sono dedicato all'associazionismo, soprattutto quello legato agli ambienti culturali, artistici e letterari.

Una delle prime cose di cui mi sono accorto quando ho iniziato il mio percorso, che mai avrei pensato potesse portarmi qui, era la mia scarsa dimestichezza con i termini ed il linguaggio di questo ambiente.

Certo, non si tratta di un tipo di vocabolario particolarmente entusiasmante o emozionante, ma, fortunatamente per me, sono sempre stato un grande amante delle parole scritte, dette e lette. Questo sicuramente mi ha aiutato a perseverare sulla mia strada.

Per questo motivo ho deciso di dare grande importanza e di dedicare altrettanto spazio, soprattutto nella parte iniziale del corso, alla creazione di un piccolo Vocabolario-Glossario interdisciplinare, che credo possa rappresentare il primo grande strumento per iniziare a comprendere meglio gli argomenti ed i concetti che andremo a analizzare insieme.

Mi piacerebbe dedicare la parte finale ad aspetti più pratici ed operativi sulla gestione economica, amministrativa e contabile di un ETS, oltre che alle vostre richieste di approfondimento ed ai vostri quesiti.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

All'interno del corso si farà spesso riferimento ad alcuni testi normativi. Di seguito un breve riepilogo dei principali:

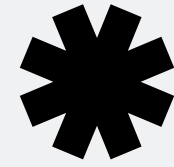
- **Codice Civile**
- **D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore (CTS)**
- **Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 - Decreto RUNTS**
- **DPR 633/1972 - conosciuto anche come “Legge IVA”**
- **TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi**

Contabilità e Fiscalità vanno di pari passo, sono due ambiti strettamente connessi tra loro in un rapporto reciproco.

La natura fiscale di un ente determina le possibili modalità di tenuta della sua contabilità; allo stesso tempo il “risultato” della tenuta della contabilità può avere delle ripercussioni sul piano della natura fiscale dell’ente.

Prima di addentrarsi nei meandri della Contabilità e della redazione dei bilanci, la cosa più importante da fare è assicurarsi di avere a disposizione il “vocabolario” adatto: il primo passo fondamentale è quindi imparare la terminologia corretta, come in tutti gli ambiti lavorativi, il significato ed il corretto uso dei termini.

Per quanto possano spaventare o sembrare astruse, parole come Sinallagma, Commercialità, Deduzione, Detrazione, Imponibile, Competenza, Rinteute sono semplici parole, ma rappresentano gli strumenti fondamentali che ci permetteranno di comprendere le regole del gioco ed imparare a giocarlo.



Santo Spirito

I SOGGETTI



Cosa sono gli ETS e
quali attività svolgono



I SOGGETTI

Come prima cosa cerchiamo di capire cosa è un Ente del Terzo Settore, quali sono le sue finalità, quali attività possono svolgere, quali sono le sue caratteristiche fiscali e quali sono le possibili modalità di gestione ed amministrazione contabile e economica.

Ente senza scopo di lucro/Ente no profit

Ente nel quale gli eventuali utili prodotti dalla gestione non possono essere in nessun modo ridistribuiti all'interno, neanche in maniera indiretta, ma debbono essere destinati al perseguimento delle finalità statutarie, sulla base delle delibere degli organi sociali.

Ente senza scopo di lucro/Ente no profit

Ente nel quale gli eventuali utili prodotti dalla gestione non possono essere in nessun modo ridistribuiti all'interno, neanche in maniera indiretta, ma debbono essere destinati al perseguimento delle finalità statutarie, sulla base delle delibere degli organi sociali.

Questo **non vuol dire che l'attività dell'ente non possa avere una marginalità positiva** o che debba necessariamente chiudere in perdita o in pareggio: vuol dire solo che il suo scopo, il suo obiettivo, la ragione della sua esistenza, non è quella di creare ricchezza, quanto rispondere a necessità e bisogni sociali e culturali della collettività. **Gli eventuali “utili” generati dall'attività dell'ente devono essere re-investiti nell'attività stessa per ampliarla, implementarla e migliorarla.**

Ente del Terzo Settore (ETS)

La definizione di Ente del Terzo Settore è contenuta nell'art.4 c.1 del D.Lgs 117/2017 (CTS).

1. Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale **mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

Ente del Terzo Settore (ETS)

La prima parte del comma elenca le “TIPOLOGIE” di Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Ente del Terzo Settore (ETS)

La seconda parte invece descrive prima le FINALITA' degli ETS...(segue)

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti **per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Ente del Terzo Settore (ETS)

... e successivamente le modalità attraverso cui persegue i suoi obiettivi:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale **mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi**, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'ultima parte del comma è ugualmente fondamentale:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

Ente del Terzo Settore (ETS)

Considerazioni sull'art. 4 D.Lgs 117/2017

Definisce gli enti del terzo settore. Tra le caratteristiche della definizione vi sono:

- l'assenza di scopo di lucro----> **tutti gli ETS sono Enti senza Scopo di Lucro!**
- svolgimento in via prevalente di almeno una delle attività di interesse generale (come definite dall'art.5 D.Lgs. 117/2017);
- dette attività possono essere svolte sotto forma di attività di volontariato; erogazioni liberali di denaro, beni o servizi; produzione e scambio di beni e servizi;
- devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ente del Terzo Settore (ETS)

Quella di **Ente del Terzo Settore** è una qualifica e non una “**natura giuridica**”. Può **essere acquisita** dagli enti in possesso di determinati requisiti, **solo ed esclusivamente tramite l’iscrizione al RUNTS**; allo stesso modo può essere **perduta** in caso di perdita dei requisiti richiesti. Non ci dice nulla sulla natura giuridica dell’ente, che può essere Associazione, Fondazione, Cooperativa, Impresa Sociale (in generale tutto ciò che non è società e che non ha scopo di lucro).

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

- 1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**
- 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

TRADOTTO

Chi lavora a vario titolo per l'ente o per suo conto può essere pagato, ci mancherebbe altro: tuttavia il suo compenso deve essere commisurato alle competenze, responsabilità ed in linea con i compensi di settore!

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1

TRADOTTO

I compensi dei lavoratori autonomi o subordinati non possono essere superiori per oltre il 40% dei compensi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Ovviamente va preso il contratto del settore più affine a quello del proprio ente. Si può fare eccezione per determinati incarichi necessari per svolgere la propria attività di interesse generale. Ad esempio un medico della Croce Rossa potrebbe costituire eccezione

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, **si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

TRADOTTO

Non è consentito acquistare beni o servizi a prezzi maggiori rispetto al mercato senza una valida ragione economica

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

TRADOTTO

Attenzione a sconti o regali a soci, donatori, amministratori, possono passare per distribuzione indiretta, a meno che il fornire prezzi più vantaggiosi non sia l'attività di interesse generale dell'Ente (ad esempio i Gruppi di Acquisto Solidale - GAS)

Ente del Terzo Settore (ETS)

L'articolo 8 del CTS contiene inoltre alcune disposizioni specifiche in merito all'assenza di scopo di lucro per gli ETS,

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TRADOTTO

Se un soggetto diverso da Banca o Intermediario finanziario autorizzato effettua un prestito all'ETS, non può chiedere un interesse che sia superiore al massimo di 4 punti rispetto al tasso annuo di riferimento

Ente del Terzo Settore (ETS)

Occorre tenere sempre presente anche quanto previsto dall'**art. 12** del D.Lgs 117/2017:

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Vale anche per le locuzioni APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ODV (Organizzazione di Volontariato), che sono particolari tipi di ETS!!!!

Ente del Terzo Settore (ETS)

Il comma 2 dell'art.4 chiarisce anche i soggetti che non sono ETS

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 5 CTS

Ricordate l'art.4 che abbiamo appena visto? Ad un certo punto nel comma 1 si fa riferimento a:

“...lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (...)”



ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

Le Attività di Interesse Generale (AIG) sono definite ed elencate dall'Art.5 c.1 del CTS.

Il comma 2 chiarisce che si tratta di un'elencazione suscettibile in futuro di ampliamenti e modifiche da parte dei Ministeri competenti, quindi non “assoluta” ed imm modificabile: ad oggi ne sono state identificate 26 dal CTS.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

- a) interventi e servizi sociali ***
- b) interventi e prestazioni sanitarie;**
- c) prestazioni socio-sanitarie ***
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ***
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;***

***ESISTONO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO IN MERITO**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ***
- g) formazione universitaria e post-universitaria;**
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; ***
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

***ESISTONO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE IN MERITO**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**
- n) cooperazione allo sviluppo; ***
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale....(continua spiegando cosa si intende per equo e solidale)**

***ESISTONO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE IN MERITO**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;***
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;***
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- s) agricoltura sociale; ***
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;***

***ESISTONO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE IN MERITO**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

COSA SONO?

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo; ***
- x) cura di procedure di adozione internazionale;***
- y) protezione civile;***
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

***ESISTONO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE IN MERITO**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Commenti e Considerazioni

RICORDA:

- Le Attività di Interesse Generale che l'ETS intende svolgere **DEVONO essere inserite in Statuto** (almeno 1 dell'elenco art.5)
- **Possono essere Commerciali o Non-Commerciali** (più avanti vedremo cosa vuol dire)
- **Non è ammesso inserire TUTTE le attività dell'art.5** nel Proprio Statuto, ma solo quelle che si intende effettivamente svolgere (nell'immediato futuro): elencarle tutte non permetterebbe di capire di che cosa si occupa effettivamente l'Ente.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Commenti e Considerazioni

Come avrete notato, **per alcuni tipi di attività esistono già delle normative di riferimento** che ne regolamentano e disciplinano lo svolgimento; **altre** attività invece sono caratterizzate dalla loro innovazione o si sono sviluppate negli anni più recenti, pertanto **non hanno ancora una normativa specifica** di riferimento.

La presenza di una normativa definisce limiti, condizioni e regole precise per l'attività, rendendo più semplice la gestione corretta.

D'altro canto l'assenza di una normativa di riferimento concede grande libertà nell'ideazione e svolgimento dell'attività, ma al contempo aumenta il rischio di commettere irregolarità o addentrarsi in territori soggetti ad interpretabilità.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

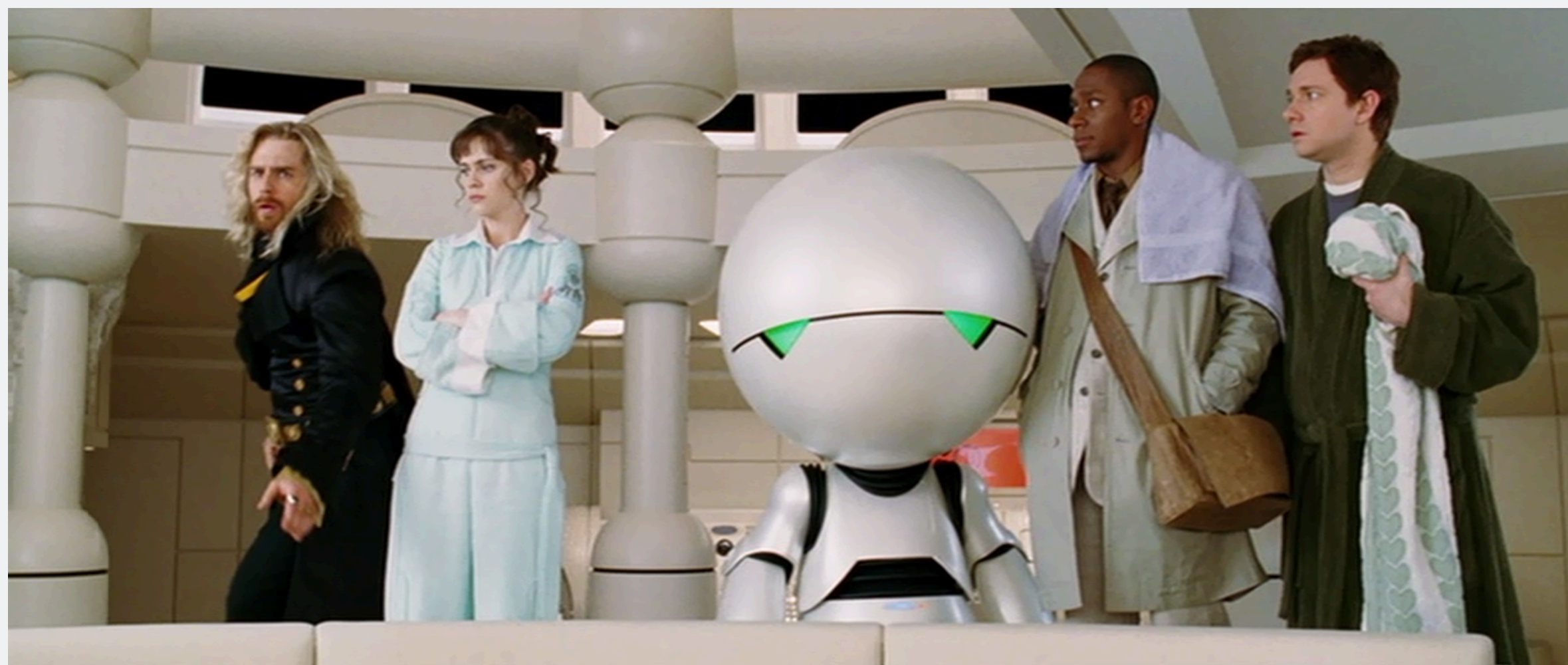
Prevalenza o esclusività delle AIG

Ricordiamo che **gli ETS hanno l'obbligo di svolgere una o più di queste attività in maniera ESCLUSIVA o PREVALENTE.**

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Prevalenza o esclusività delle AIG

**TUTTO MOLTO BELLO.
MA COSA VUOL DIRE??????????**



ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Prevalenza o esclusività delle AIG

Nel caso di un ETS che svolga solo Attività di Interesse Generale, il problema non si pone.

Tuttavia il CTS concede agli ETS la possibilità di svolgere anche altre attività rispetto alle AIG, a patto che siano “secondarie e strumentali” rispetto alle AIG. Queste “altre” attività prendono il nome di:

ATTIVITÀ DIVERSE

ATTIVITÀ DIVERSE

Articolo 6 CTS

1. Gli Enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti** definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ATTIVITÀ DIVERSE

Commenti e Considerazioni

RICORDA:

- le **Attività Diverse** sono **sempre considerate COMMERCIALI**, a meno che non siano gratuite;
- Le Attività Diverse svolte gratuitamente devono comunque **rispettare i limiti di secondarietà** rispetto alle AIG;

ATTIVITÀ DIVERSE

Commenti e Considerazioni

Una recente sentenza ha confermato come **le eventuali AIG dell'art.5**, se svolte dall'ente **senza che siano indicate in Statuto, NON sono considerate Attività Diverse**. Pertanto, nel caso in cui il nostro Ente voglia **svolgere una AIG in modo occasionale o saltuario, può farlo senza** dover per forza ricorrere prima ad una **modifica statutaria** per inserire detta attività in statuto. Se invece la nuova AIG vuole essere svolta in modo continuativo e costante, è senz'altro necessario procedere con una variazione statutaria. **In ogni caso le AIG elencate nell'art.5 non saranno gestite o valutate come se fossero AD.**

ATTIVITÀ DIVERSE

Commenti e Considerazioni

Questo significa che **qualunque attività non sia compresa nell'elencazione dell'art.5 del CTS dovrà essere sempre considerata Attività Diversa.**

Gli ETS che esercitano Attività Diverse dovranno sempre controllare che le stesse siano “secondarie” e “strumentali”, sulla base di limiti e criteri stabiliti dal Ministero.

Comprendere cosa intende la normativa per “secondarie” e “strumentali” ci permetterà di **capire meglio la “prevalenza”.**

ATTIVITÀ DIVERSE

“Strumentalità”

La **“strumentalità”** delle AD è la **più semplice** da controllare e verificare.

Lo svolgimento di **attività diverse serve agli ETS per aumentare le proprie fonti di entrate**. In linea di massima la **“strumentalità”** è **sempre garantita, fintanto che le Attività Diverse generano utili da investire nelle AIG**

ATTIVITÀ DIVERSE

“Secondarietà”

Per quanto riguarda invece la “Secondarietà” delle AD, questa dovrà essere calcolata sulla base delle precise disposizioni del decreto del **Ministero del Lavoro del 19 maggio 2021, n. 107, che stabilisce due criteri distini ed alternativi***

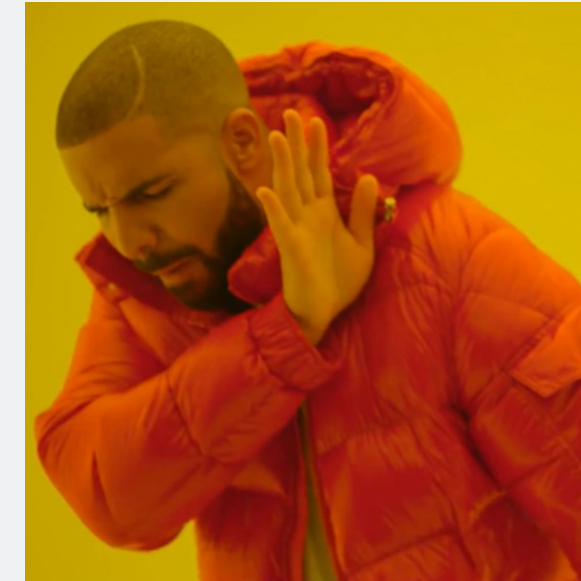
- Limite sul 30% delle entrate complessive: i ricavi derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente (che includono sia entrate da attività di interesse generale sia entrate da attività diverse)
- Limite sul 66% dei costi complessivi: i ricavi da attività diverse non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'ente, inclusi i costi figurativi dei volontari (calcolati sulla base della retribuzione oraria dei CCNL di riferimento)

***non devono essere rispettati entrambi, basta rispettarne uno. Quello sui costi è chiaramente più vantaggioso di quello sui ricavi!**



AIG

VS



AD

- Comprese nell'art.5
- Commerciali o Non-commerciali in base a precisi criteri
- Esclusive o Prevalenti

- Non comprese art.5
- Commerciali (salvo quelle svolte gratuitamente)
- Strumentali e Secondarie

RACCOLTA FONDI

Articolo 7 CTS

Oltre alle AIG ed alle AD, l'art.7 del CTS prevede un altro tipo di attività che può essere svolta dagli ETS, attività che rappresenta un grande strumento di fundraising per gli ETS.: **la Raccolta Fondi**

- 1. Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle **attività ed iniziative** poste in essere da un ente del Terzo settore **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.***
- 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, **anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,** sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.*

RACCOLTA FONDI

Articolo 7 CTS

Commenti e considerazioni

*1. Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle **attività ed iniziative** poste in essere da un ente del Terzo settore **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.***

- La **Raccolta Fondi**, che prima era utilizzabile solo ed esclusivamente dagli Enti Non Commerciali, ora **diventa utilizzabile anche da soggetti Commerciali**, come ad esempio l'Impresa Sociale
- **i fondi raccolti DEVONO essere impiegati per AIG**, quindi non posso essere in nessun caso spesi per le AD

RACCOLTA FONDI

Articolo 7 CTS

*2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, **anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.***

- l'ETS potrà **ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari**, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice, oppure **delegare in tutto o in parte a soggetti terzi** la realizzazione della raccolta fondi anche **avvalendosi di figure specializzate nel Fundraising.**

RACCOLTA FONDI

D.M 9 giugno 2022

Il 9 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le linee guida per l'attività di raccolta fondi approfondendo i vari articoli del codice a riguardo e chiarendo i criteri di trasparenza, verità e correttezza. Il decreto contiene al suo interno anche i modelli di rendiconto e relazione illustrativa da utilizzare (detti modelli sono OBBLIGATORI)

https://drive.google.com/drive/folders/1bVVE7Qw1ah5v6OMkl_Az-Ny6w7yGNPsI

RACCOLTA FONDI

Disciplina fiscale

L'attività di raccolta fondi viene disciplinata con maggiore dettaglio in merito alla sua fiscalità ed alle sue modalità di gestione ulteriori articoli del codice:

Art. 79 - c.4-a)

Art. 79 - c.5-bis

Art. 89 - c.18



DISCIPLINA FISCALE

Art. 48 - c.3

Art. 87 - c.6



OBBLIGHI&ADEMPIMENTI

RACCOLTA FONDI

Disciplina fiscale - Art.79 c.4-a)

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- la raccolta fondi **può essere aperta a tutti, associati e non associati;**
- per occasionalmente si intende **2-3 volte all'anno;**
- deve svolgersi in concomitanza di **celebrazioni, ricorrenze, campagne** di sensibilizzazione.
Esempi: **il compleanno dell'ente, la festa di natale**, festa di fine anno scolastico, ricorrenze e celebrazioni legate alle AIG (giornata della memoria, dell'ambiente etc)
- I **proventi non costituiscono reddito e quindi non sono soggetti a tassazione**

RACCOLTA FONDI

Disciplina fiscale - Art.79 c.5bis

*5-bis. **Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali** i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e **le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4** tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.*

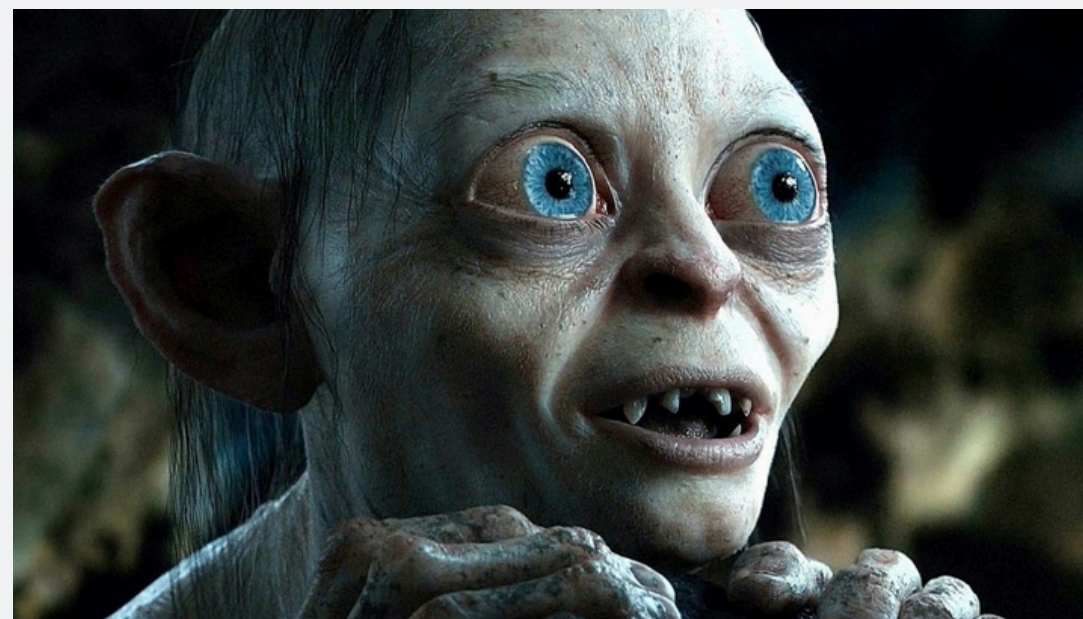
- i proventi della raccolta fondi si considerano derivanti da attività non commerciali, quindi non pesano sul test della commercialità che vedremo più avanti

RACCOLTA FONDI

Disciplina fiscale - Art.89 c.18

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

- Il CTS chiarisce ulteriormente che i proventi della raccolta di fondi pubblica occasionale svolta da ETS non commerciali sono **ESCLUSI dal campo di applicazione dell'IIVA e sono esenti da ogni altro tributo!!!**



COMMERCIALITÀ

Enti e Attività

Il concetto di Commercialità riguarda la natura fiscale delle Attività, quindi attività Commerciali o Non Commerciali, degli Enti, Enti Commerciali ed Enti Non Commerciali e di conseguenza dei redditi che producono e sui quali pagano le imposte.

In particolare **sarà la natura fiscale delle attività svolte dall'Ente, quindi la loro Commercialità, a determinare la natura fiscale dell'ente stesso e la tipologia di imposte a cui sarà soggetto.**

DA RICORDARE:

La natura fiscale delle attività (e di conseguenza dell'ente) non è dettata dallo statuto o dalla natura giuridica dell'ente, ma può cambiare da un esercizio all'altro.

Il cambio di natura fiscale ha importanti conseguenze sulla gestione dell'ente sia dal punto di vista amministrativo, che fiscale, che di costi di gestione!

COMMERCIALITÀ nel CTS - Art.79

Abbiamo visto come le AD siano in linea di massima sempre attività commerciali per l'ETS che le svolge.

Per quanto riguarda invece le AIG, in base alle modalità e condizioni con cui vengono svolte, possono essere considerate Commerciali o Non-Commerciali, in base alle disposizioni dell'art. 79 del CTS.

RIRCORDA:

- Attività Commerciali generano redditi Commerciali (IRES)
- Attività Non-Commerciali generano redditi non Commerciali (no IRES)

COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ

Art.79 - comma 1

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

TRADOTTO:

Per gli ETS valgono sia le previsioni del CTS che quelle del TUIR, quindi **meglio conoscerli entrambi!**



COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ

Art.79 - comma 2

*Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.*
((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari))

TRADOTTO:

Le AIG sono non commerciali se i ricavi ottenuti non superano i costi sostenuti per realizzarle

COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ

Art.79 - comma 2-bis

Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi

TRADOTTO:

- Se i **ricavi delle AIG** durante l'esercizio sono **superiori ai costi** sostenuti per realizzarle **di non oltre il 6%**, l'AIG è considerata **Non Commerciale**
- **Dopo il 3° anno consecutivo** in cui i ricavi della AIG superano i costi per la sua realizzazione di non più del 6%, **l'attività sarà considerata Commerciale a partire dal 4° anno** (se nel corso dei 3 anni i costi hanno superato o pareggiato i ricavi, il conteggio si azzera)
- Se i **ricavi delle AIG** sono **superiori ai costi** sostenuti per realizzarle di oltre il 6% (quindi dal 6,01%), l'attività sarà considerata Commerciale (per l'esercizio in questione)

COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ

ESEMPI

Associazione di Promozione Sociale

AIG: corsi di formazione culturale, lettera d) art.5 del CTS

COSTI DIRETTI ED INDIRETTI

Affitto spazi
Acquisto materiali **40.000€**
Rimborsi spese



$$\text{SOGLIA} = 40.000 * 1,06 = 42.400€$$



RICAVI

Iscrizioni associati
45.000€

Poichè i ricavi dell'attività sono superiori di oltre il 6% rispetto ai costi sostenuti per realizzarla, l'attività deve essere considerata commerciale per l'attuale esercizio

COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ ESEMPI

ESEMPIO PRATICO: TEST 6%

Caso: Associazione che gestisce centro diurno anziani

Dati:

- Ricavi da rette: €150.000
- Contributi pubblici: €50.000
- Costi diretti e indiretti: €185.000

Calcolo:

Totale ricavi AIG: €150.000 + €50.000 = €200.000

Soglia 6%: €185.000 + 6% = €196.100

Risultato

€200.000 > €196.100

L'AIG è COMMERCIALE

L'ETS dovrà tassare i proventi eccedenti o verificare la bilancia virtuale.

Soluzione alternativa:

Se i costi fossero €190.000: soglia = €201.400 → **AIG non commerciale**

❏ Questo esempio mostra l'importanza della corretta imputazione dei costi. La quota di costi comuni va ripartita proporzionalmente. Una buona contabilità analitica è essenziale.

COMMERCIALITÀ ATTIVITÀ

Art.79 - comma 2-bis

Commenti e considerazioni

Una recente Circolare di AdE fornisce **indicazioni operative sulle modalità di effettuazione del test sulla natura commerciale/non commerciale delle attività di interesse generale qualora l'ente si ritrovi a svolgerne più di una tra quelle elencate all'art. 5 del codice del terzo settore.**

In tal caso l'**Agenzia** adotta un condivisibile **approccio unitario ammettendo la possibilità di effettuare un computo ai fini del test di commercialità/non commercialità che tenga conto complessivamente delle entrate e delle uscite derivanti da tutte le attività di interesse generale svolte.**

Tale opzione scatta qualora queste ultime presentino profili di omogeneità, desumibili, ad esempio, da risorse comuni e costi promiscui, o da un collegamento funzionale. Solo in assenza di qualsivoglia collegamento oggettivo il test dovrà essere effettuato in modo analitico per ciascuna attività.

In un'ottica di semplificazione, **agli enti del Terzo settore con entrate non superiori a 300mila euro è in ogni caso consentita una valutazione unitaria delle attività di interesse generale al fini del test.**

COMMERCIALITÀ REDDITI

Art.79 - comma 4

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;*
- b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.*

TRADOTTO:

- Non costituiscono reddito per gli ETS le entrate realizzate tramite raccolte fondi pubbliche occasionali
- i contributi degli Enti pubblici per AIG svolte anche in regime di accreditamento e convenzione

COMMERCIALITÀ ENTI

Art.79 - comma 5

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

TRADOTTO:

- Se nel corso dell'esercizio le Entrate Commerciali superano quelle Non Commerciali, la natura dell'ente diventa di Ente Commerciale
- L'attività di **sponsorizzazione**, sebbene sia AD e Commerciale, deve essere espressamente **non considerata nel computo delle entrate commerciali ai fini del test sulla natura fiscale dell'Ente** (ATTENZIONE: Dal punto di vista IVA, rimane un'attività commerciale, quindi deve essere svolta con P.IVA se continuativa e prevede emissione di un documento "commerciale", come la fattura. I proventi saranno soggetti a tassazione IRES).

COMMERCIALITÀ ENTI

Art.79 - comma 5-bis

*Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore **non commerciale** a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2 (**31 dicembre 2025** ndr), il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica*

COMMERCIALITÀ ENTI

Art.79 - comma 5-bis

*Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore **non commerciale** a ente di terzo settore **commerciale**, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.*

Il cambio di natura fiscale di un Ente è qualcosa che ha **un grande impatto sulla** sua corretta gestione amministrativa ed economica, poichè opera **“a partire dall’inizio del periodo di imposta in cui avviene”**. Questo vuol dire che **se a fine anno dovessimo trovarci di fronte al cambio di natura dell’ente, tutto l’anno andrebbe “rivisto”** secondo la nuova natura fiscale, con aggravio dei costi della contabilità, dei tempi di redazione del bilancio, delle imposte e degli adempimenti fiscali.

COMMERCIALITÀ ENTI

Art.79 - comma 5-bis

Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2 **(31 dicembre 2025** ndr), **il mutamento di qualifica**, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, **opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene** il mutamento di qualifica

Per fortuna, **la seconda parte del comma introduce una deroga**, seppur breve: **per i due esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2025**, il cambiamento opera dall'esercizio successivo a quello in cui si verifica, quindi nessuna “brutta sorpresa” a fine esercizio!

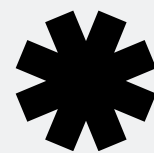
COMMERCIALITÀ ENTI

Art.79 - comma 6

6. Si considera **non commerciale** l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. **Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.**

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

- **Resta fermo che se le attività svolte a fronte di corrispettivo nei confronti degli associati e dei familiari conviventi rispetta il “test di non commercialità” previsto dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 79 queste sono qualificate come non commerciali.**
- Si precisa che l’attività “esterna” delle associazioni del Terzo settore, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, resta fuori dalla sfera di applicazione delle previsioni agevolative analizzate nel presente paragrafo.



Santo Spirito

IL RUNTS



Il registro Unico Nazionale del
Terzo Settore



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Titolo VI del CTS, con gli **articoli dal 45 al 54**, istituisce e disciplina il Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Abbiamo già visto ai sensi dell'art.4 come sia l'iscrizione a detto registro a fornire la qualifica di ETS.

Il RUNTS è quindi l'interlocutore principale per tutti quanti gli ETS: oltre a verificare il possesso delle caratteristiche e dei requisiti degli Enti che fanno richiesta di iscrizione, verifica anche il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.45 - Registro unico nazionale del Terzo settore

- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «**Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore**». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «**Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore**».*
- 2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Commenti e considerazioni

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

- Gli uffici RUNTS si articolano per la maggior parte su base regionale. La Regione Toscana ha (inspiegabilmente, ndr) deciso di articolarlo su base provinciale

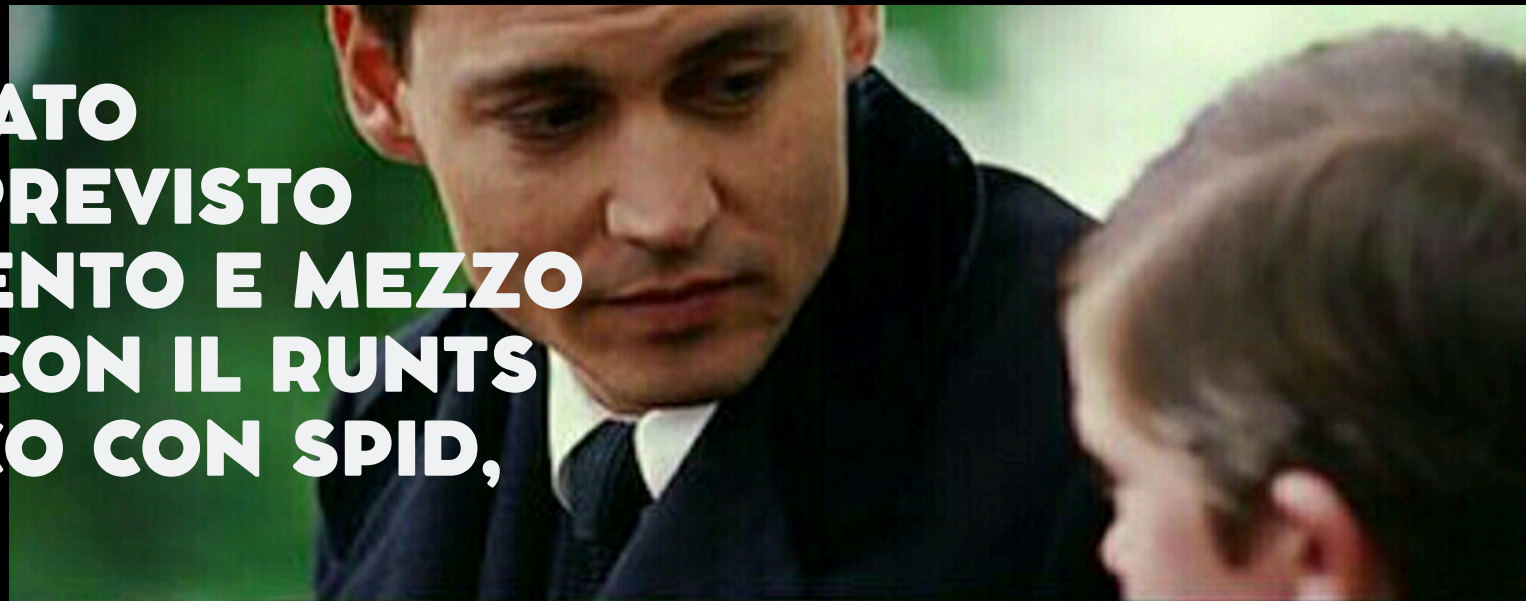
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Commenti e considerazioni

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

- il legislatore ha previsto che il RUNTS sia un registro **unicamente telematico**

**IL LEGISLATORE È STATO
LUNGIMIRANTE: HA PREVISTO
COME UNICO STRUMENTO E MEZZO
DI COMUNICAZIONE CON IL RUNTS
IL MEZZO TELEMATICO CON SPID,
FIRME DIGITALI!**



**TI RICORDI CHE SIAMO UN PAESE
ANZIANO, CON UN DIGITAL DIVIDE
GEOGRAFICO ED ANAGRAFICO CHE
HA POCHI RIVALI AL MONDO, E CHE
NOTORIAMENTE I SISTEMI
INFORMATICI STATALI NON
BRILLANO PER EFFICIENZA....**



NON È STATA UNA GRANDE IDEA

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.46 - Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;*
- b) Associazioni di promozione sociale;*
- c) Enti filantropici;*
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;*
- e) Reti associative;*
- f) Società di mutuo soccorso;*
- g) Altri enti del Terzo settore.*

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.47 - Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca o da un suo delegato, all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.*

***se l'ente esiste da più di un anno deve allegare anche i bilanci approvati degli ultimi due anni.**

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.47 - Iscrizione

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

- a) **iscrivere l'ente;***
- b) **rifiutare l'iscrizione** con provvedimento motivato;*
- c) **invitare l'ente a completare o rettificare** la domanda ovvero ad integrare la documentazione.*

- in caso di richiesta di rettifica, il conteggio dei 60 giorni si azzera e riparte dal giorno in cui si presenta la rettifica.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.47 - Iscrizione

*4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda **completata o rettificata** ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.*

- dopo 60 giorni in cui non si ricevono comunicazioni dal RUNTS si applica la regola del silenzio-assenso.

*5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, **entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.***

- le reti associative possono far approvare dei modelli standard dal Ministero, per accorciare i tempi di iscrizione delle associazioni aderenti

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.47 - Iscrizione

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.48 - Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso (eventuale ndr) della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

- il comma 1 stabilisce quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere inserite sul RUNTS

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.48 - Contenuto e aggiornamento

*2. Nel Registro **devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo* e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione**, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.*

*questo passaggio genera sempre molta confusione: l'atto costitutivo altro non è che il “primo verbale” dell'assemblea degli associati, in cui i convenuti decidono di costituire l'ente che verrà gestito in base allo statuto che allegano al verbale: come tutti i verbali non si possono modificare a posteriori (altrimenti a cosa servirebbe verbalizzare?) ma per modificare eventuali decisioni ratificate da verbali è necessario fare un nuovo verbale che deliberi la nuova decisione.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.48 - Contenuto e aggiornamento

*3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente **devono essere depositati ogni anno** presso il Registro unico nazionale del Terzo settore **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio** e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione. **Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti** di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.*

Tutti gli Iscritti al RUNTS devono depositare il bilancio dell'anno precedente entro 180 giorni dal termine dell'esercizio. Quindi:

- anno solare 1 gennaio - 31 dicembre DEPOSITO ENTRO IL 30 GIUGNO
- anno scolastico 1 settembre - 31 agosto DEPOSITO ENTRO IL 27 FEBBRAIO

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.48 - Contenuto e aggiornamento

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Il mancato rispetto degli adempimenti nei confronti del RUNTS può portare alla cancellazione dell'Ente dal Registro. Questa conseguenza non è assolutamente da sottovalutare, più avanti vedremo perchè.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.48 - Contenuto e aggiornamento

*5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti **sono onerati gli amministratori**. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.*

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”

Stan Lee

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.49 - Estinzione o Scioglimento dell'Ente

- 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al **presidente del tribunale** ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.*
- 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.50 - Cancellazione e migrazione in altra sezione

- 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.*
- 2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.50 - Cancellazione e migrazione in altra sezione

*3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la **relativa richiesta di migrazione** che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.*

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.51 - Revisione periodica del Registro

*1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore **provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.***

Il 2026 sarà l'anno di questi controlli triennali, è opportuno farsi trovare pronti!

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di comunicazione con il Registro ed alla documentazione da presentare sono state fornite dal Decreto Ministeriale 106 del 15/09/2020:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/AnteprimaPDF.aspx?id=15&lang=it-it/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf>

Andiamo a vedere quali sono le più importanti da conoscere.....

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 6 - (Modalità delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS)

1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione ricevente.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 6 - (Modalità delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS)

3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 7 - Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 7 - Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 8 - La domanda di iscrizione

L'articolo 8 disciplina e dettaglia i dati da inserire nella richiesta di iscrizione ed i documenti obbligatori da allegare alla richiesta:

- **atto costitutivo**; qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo (...) presentano **una dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità** effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) **lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate**;
- c) **per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi**, rispettivamente **l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati**, se disponibili, **unitamente alle copie dei verbali assembleari** contenenti la delibera **di approvazione**;
- d) **in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima** rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 9 - Procedimento di iscrizione

L'articolo 9 disciplina il procedimento di presentazione della richiesta. **I dettagli tecnici sono contenuti nel Manuale di utilizzo della piattaforma RUNTS**, disponibile sul sito del Ministero:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/Manuali/ManualeRUNTS.pdf>

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

L'iscrizione al RUNTS prevede il rispetto di **alcuni obblighi ed adempimenti relativi alla documentazione da rendere pubblica attraverso il deposito** presso il Registro:

- *comma 1. Successivamente all'iscrizione, **ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, nonché a depositare:***

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

L'iscrizione al RUNTS prevede il rispetto di alcuni obblighi ed adempimenti relativi alla documentazione da rendere pubblica attraverso il deposito presso il Registro:

- *a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, del regolamento;*
- *b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

L'iscrizione al RUNTS prevede il rispetto di alcuni obblighi ed adempimenti relativi alla documentazione da rendere pubblica attraverso il deposito presso il Registro.

- *c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;*
- *d) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;*
- *e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

L'iscrizione al RUNTS prevede il rispetto di alcuni obblighi ed adempimenti relativi alla documentazione da rendere pubblica attraverso il deposito presso il Registro.

- *f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese **le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;***
- *g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

Il **comma 2** dell'articolo stabilisce la responsabilità degli adempimenti

*2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono **effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti**, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:*

- *a) **il rappresentante legale** dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;*
- *b) **uno o più amministratori dell'ETS** o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; **in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'articolo 8, comma 6, lettera o);***
- *c) **un professionista iscritto all'albo** di cui all'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, **limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.***

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

Il **comma 5** dell'articolo stabilisce le tempistiche le scadenze degli adempimenti:

- *5. I documenti di cui al comma 1 lettera b) (**bilanci e rendiconti Raccolte Fondi**) sono depositati entro **180 giorni dal termine dell'esercizio**. (...)*
- *Gli ulteriori atti, nonché le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere da b) a n), sono rispettivamente **depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica**.*
- *Nel caso di **perdita della natura non commerciale dell'ente** i trenta giorni decorrono dalla **chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata**.*
- *Le informazioni di cui **all'articolo 8, comma 6, lettera r)**, sono **aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente**. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

Il **comma 6** dell'articolo chiarisce chi sono, in ogni caso, i responsabili della correttezza delle informazioni pubblicate presso il RUNTS. La pubblicazione sul registro è effettuata dagli uffici competenti:

- *Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché della completezza e veridicità delle informazioni. L'Ufficio competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.*

CIOE': GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI SIA DELL'ADEMPIMENTO CHE DEL CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI INViate!

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 20 - I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento

Il **comma 7** disciplina le conseguenze del mancato rispetto degli adempimenti e delle eventuali tempistiche:

- *In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresì, a carico degli amministratori, l'articolo 2630 del codice civile.*

IN CASO DI RICHIESTE DOCUMENTALI DA PARTE DEL RUNTS È IMPORTANTE TENERE PRESENTE LA TEMPISTICA CONCESSA DALL'UFFICIO PER REGOLARIZZARE LA DOCUMENTAZIONE, PENSA LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO!

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 23 - I presupposti della cancellazione dal RUNTS

1. La cancellazione dal RUNTS è disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:

- *a) presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del codice civile;*
- *b) deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile;*
- *c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'Ente nel RUNTS;*

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 23 - I presupposti della cancellazione dal RUNTS

1. La cancellazione dal RUNTS è disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:

- *d) **accertamento d'ufficio**, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'articolo 94, comma 2, del Codice, **della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS**; se l'accertamento deriva da attività svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitività; rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice;*
- *e) **inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.***

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 25 - Conseguenze della cancellazione dal RUNTS

1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, **qualora l'ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio** ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS.** Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

D.M 106/2020

Articolo 25 - Conseguenze della cancellazione dal RUNTS

2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.

3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio competente del RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

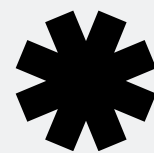
D.M 106/2020

Conseguenze della cancellazione dal RUNTS



**NON SOTTOVALUTATE
L'IMPORTANZA DI RISPETTARE
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
RUNTS, POTREBBE COSTARE
CARO. LETTERALMENTE!**

**Se pensate di non riuscire a far fronte agli
obblighi previsti, meglio non iscriversi.**



Santo Spirito

T I P O L O G I E D I E T S



Scegliere il “Vestito Giusto” per le nostre
idee



TIPOLOGIE DI ETS

Santo Spirito Living Room

Oltre a riportare la definizione di ETS, abbiamo visto che l'articolo 1 del CTS definisce anche alcune tipologie particolari/specifiche di ETS:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione sociale (APS)
- Enti Filantropici
- Imprese sociali
- Cooperative Sociali
- Reti associative
- Società di Mutuo Soccorso,
- associazioni, riconosciute o non riconosciute
- le fondazioni
- altri enti di carattere privato diversi dalle società

TIPOLOGIE DI ETS

Santo Spirito Living Room

il Titolo II del CTS, con gli articoli dal 4 al 16, contiene le disposizioni generali che disciplinano gli Enti del Terzo Settore in generale, a prescindere dalla loro natura giuridica:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione sociale (APS)
- Enti Filantropici
- Imprese sociali
- Cooperative Sociali
- Reti associative
- Società di Mutuo Soccorso,
- associazioni, riconosciute o non riconosciute
- le fondazioni
- altri enti di carattere privato diversi dalle società

TIPOLOGIE DI ETS

Santo Spirito Living Room

Il titolo IV del CTS, con gli articoli dal 20 al 31, disciplina le “Associazioni” e le “Fondazioni” con la qualifica di ETS. All’interno del RUNTS questi soggetti vengono classificati sotto la dicitura “ALTRI ETS”

Tra gli ETS di tipo “associativo” il CTS definisce anche alcuni tipi di ETS “particolari”, come le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni Di Volontariato (ODV). Per questi tipi di enti sono previste delle disposizioni aggiuntive all’interno del Titolo V del CTS



TIPOLOGIE DI ETS

Santo Spirito Living Room

Il titolo V del CTS, articoli dal nr. 32 al nr 44, contiene disposizioni specifiche per alcune di queste “tipologie particolari” di ETS:

- Organizzazioni di Volontariato - art. 32-34
- Associazioni di Promozione sociale - art. 35 e 36
- Enti Filantropici - art. 37-39
- Imprese sociali - art. 40
- Reti associative - art. 41
- Società di Mutuo Soccorso - art. 42-44,

TIPOLOGIE DI ETS

Santo Spirito Living Room

Per gli obiettivi del nostro corso, ci soffermeremo ed approfondiremo solo alcune delle tipologie di ETS di tipo associativo, tra i più comuni:

- Associazioni - “Altri ETS” - art. 20 - 31
- Organizzazioni di Volontariato - art. 32-34
- Associazioni di Promozione sociale - art. 35 e 36

Cercheremo di identificare le caratteristiche distintive di ogni tipologia, anche in un ottica comparativa, per capirne le differenze, i vantaggi e gli eventuali svantaggi di ognuno

“ALTRI ETS”

Nel “Grande” ci sta il “Poco” ed anche il “Tanto”

Proverbio Veneto

E’ la tipologia di ETS a cui appartengono gli enti associativi ad accezione delle APS e delle ODV, che sono tipologie “particolari” con alcune regole specifiche. Poichè molte delle previsioni che riguardano gli “Altri ETS” si applicano anche ad APS ed ODV, utilizzeremo questa tipologia come filo conduttore, mettendo in evidenza le rispettive differenze delle APS e delle ODV.

Gli associati

Secondo quando previsto dalla normativa, ad oggi possono diventare assosociati di un ETS:

ALTRI ETS

- **LE PERSONE FISICHE**
- **LE PERSONE GIURIDICHE:**
 - ETS
 - ENTI NON COMMERCIALI (NON ETS)
 - ENTI COMMERCIALI

APS

- **LE PERSONE FISICHE**
- **LE PERSONE GIURIDICHE:**
 - APS
 - ALTRI ETS*
 - ENTI NON COMMERCIALI (NON ETS)*SOLO SE IL LORO NUMERO É INFERIORE AL 50% DELLE APS ASSOCIATE

ODV

- **LE PERSONE FISICHE**
- **LE PERSONE GIURIDICHE:**
 - ODV
 - APS ED ALTRI ETS*
 - ENTI NON COMMERCIALI (NON ETS)*SOLO SE IL LORO NUMERO É INFERIORE AL 50% DELLE APS ASSOCIATE

Gli associati

Per quanto riguarda il numero minimo degli associati, ci sono ulteriori differenze relative alle APS ed alle ODV:

APS

- **ALMENO 7 PERSONE FISICHE**

OPPURE

- **ALMENO 3 APS**

ODV

- **ALMENO 7 PERSONE FISICHE**

OPPURE

- **ALMENO 3 ODV**

Se il numero scende sotto il minimo previsto dalla normativa, l'ente rischia di perdere la qualifica se non provvede a reintegrare il numero con nuovi associati: nel migliore dei casi viene migrato in Altri ETS, nel peggiore viene cancellato dal Registro.

I destinatari - AIG

I destinatari dell'**AIG** degli ETS, cioè il suo pubblico, le persone nei confronti delle quali viene svolta l'attività dell'ente possono essere:

- Associati e loro familiari conviventi
- Terzi (cioè i non associati)
- Pubblica amministrazione

I destinatari

Ricordiamoci sempre che, se l'AIG viene svolta “a pagamento” e non in maniera gratuita, in base al destinatario cambia la potenziale natura fiscale del ricavo (prima) e dell'attività (dopo):

ALTRI ETS

APS

ODV

**ASSOCIATI E
FAMILIARI
CONVIVENTI**

ENTI PUBBLICI

L'attività **può essere non commerciale se rispetta i requisiti art. 79**, altrimenti è commerciale.

TERZI

L'attività sarà **sempre considerata commerciale**

TERZI

Art.33 c.3

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato **possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 (Attività Diverse ndr)

Volontari

Art. 17

Una delle grandi innovazioni del CTS è stata quella di definire il volontariato e la figura del volontario in modo preciso. Vediamo in maniera sintetica i punti principali:

*1. Gli enti del Terzo settore **possono avvalersi di volontari** nello svolgimento delle proprie attività **e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.***

- **GLI ETS CHE UTILIZZANO I VOLONTARI IN MODO CONTINUATIVO DEVONO ISCRIVERLI NEL REGISTRO VOLONTARI**

Volontari

Art. 17

*2. Il volontario è **una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.***

- **IL VOLONTARIO LO FA PER SUA INIZIATIVA E PASSIONE, SENZA ALCUN TORNACONTO PERSONALE MA PER PURO SPIRITO DI SOLIDARIETA'**

Volontari

Art. 17

*3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario **possono essere rimborsate** dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, **entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo**. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.*

- IL VOLONTARIO NON PUÒ ESSERE RETRIBUITO DA NESSUNO
- POSSONO ESSERE RIMBORSATE SOLO LE SPESE DOCUMENTATE
- I LIMITI DI SPESA DEVONO ESSERE CONCORDATI, È BENE FARE UN VERBALE CHE DETTAGLI I TERMINI

Volontari

Art. 17

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

- SE NON CI SONO I GIUSTIFICATIVI, IL VOLONTARIO PUÒ USARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE (ATTENZIONE DICHIARARE IL FALSO È REATO)
- CI DEVE ESSERE UN VERBALE CHE DECIDE PER QUALI TIPI DI SPESE E QUALI ATTIVITÀ SI PUÒ USARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
- SAREBBE OPPORTUNO RICORRERE IL MENO POSSIBILE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE PER MOTIVI DI TRASPARENZA

Volontari

Art. 17

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

- **FINTANTO CHE UNA PERSONA È ISCRITTA NEL REGISTRO DEI VOLONTARI NON PUÒ AVERE ALCUN RAPPORTO DI LAVORO RETRIBUITO CON L'ASSOCIAZIONE**

Volontari

Una delle principali differenze tra le tipologie di ETS è proprio la presenza di volontari al loro interno:

ETS

**POSSONO USARE I
VOLONTARI**

APS ODV

**DEVONO UTILIZZARE
PREVALEMENTEMENTE I
VOLONTARI**

Volontari

Art. 18

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- **I VOLONTARI DEVONO ESSERE ASSICURATI CON ASSICURAZIONE SPECIFICA**

Volontari

Art. 18

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

- **IN CASO DI ATTIVITÀ CONVENZIONATA CON PA, I COSTI DELL'ASSICUAZIONE SONO A CARICO DELLA PA (UNO DEI MOTIVI PER CUI È UTILE FARE CONVENZIONI CON PA)**

Volontari

Art. 19

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

- **L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO GLI ETS PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA ALL'INTERNO DEL PERCORSO UNIVERSITARIO (CREDITI FORMATIVI E/O TIROCINII)**

Lavoratori

Andiamo a vedere cosa prevede il CTS in merito invece ai lavoratori, che siano autonomi (p.IVA/prestatori occasionali) o dipendenti, ed al loro rapporto con i volontari.

APS

1. Le associazioni di promozione sociale **possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati**, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo **quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità**. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.**

. ART.36 - CTS

ODV

1. Le organizzazioni di volontariato **possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento** oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.**

ART.33 - CTS

Lavoratori

Andiamo a vedere cosa prevede il CTS in merito invece ai lavoratori, che siano autonomi (p.IVA/prestatori occasionali) o dipendenti, ed al loro rapporto con i volontari.

APS

1. Le associazioni di promozione sociale **possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati**, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo **quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità**. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.**

. ART.36 - CTS

ODV

1. Le organizzazioni di volontariato **possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento** oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.**

ART.33 - CTS

Regimi Fiscali degli ETS

Dal punto di vista Fiscale, le caratteristiche dei regimi previsti per gli ETS sono disciplinate dal Titolo X del CTS, in particolare dagli articoli dal 79 al 89 compresi

Titolo X - Regime Fiscale degli ETS

- **Disposizioni generali: CAPO I da Art.79 ad Art. 83**
- **Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale: CAPO II da Art.84 ad Art. 86**
- **Delle scritture contabili: CAPO III Art.87**
- **Delle disposizioni transitorie e finali: CAPO IV Artt. 88 e 89**

Regimi Fiscali degli ETS

Abbiamo già incontrato l'**Art. 79** quando abbiamo parlato della **natura fiscale delle attività degli ETS** e di come questa finisca per **determinare anche la natura fiscale dell'ente**. Cerchiamo ora di soffermarci invece sugli aspetti “reddituali” della norma, anche in relazione alle varie tipologie di ETS che stiamo imparando a conoscere.

Ricordiamo, da un punto di vista reddituale, la differenza tra Enti Commerciali ed Enti Non Commerciali

Enti Commerciali

Generano un'unica tipologia di reddito:

- **REDDITO DI IMPRESA**

Enti Non Commerciali

Generano differenti tipi di reddito

- **redditi di impresa**
- **redditi fondiari (fabbricati e dei terreni)**
- **redditi di capitale**
- **redditi diversi**
- **i redditi di lavoro autonomo**
- **redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.**

Regimi Fiscali degli ETS

Alla luce di questa macro-distinzione, ne consegue che:

Attività Commerciali

I ricavi prodotti generano
reddito d'impresa, soggetto a
tassazione IRES

Attività Non Commerciali

Non producono reddito
da tassare.

Regimi Fiscali degli ETS

Vediamo quindi la prima grande distinzione tra le tipologie di ETS in base ai possibili modi in cui possono svolgere le AIG e le AD:

ALTRI ETS

- **AIG NON COMMERCIALI**
- **AIG COMMERCIALI**
- **AD COMMERCIALI**
- **AD NON COMMERCIALI**

APS

- **AIG NON COMMERCIALI**
- **AIG COMMERCIALI**
- **AD COMMERCIALI**
- **AD NON COMMERCIALI**

ODV

- **AIG NON COMMERCIALI**
- **AD COMMERCIALI**
- **AD NON COMMERCIALI**

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

Art. 33 c.3 CTS

Regimi Fiscali degli ETS

ODV

- **AIG NON COMMERCIALI**
- **AD COMMERCIALI**
- **AD NON COMMERCIALI**

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

Art. 33 c.3 CTS

Questo significa che per **le ODV possono svolgere la loro AIG solo ed esclusivamente in modalità non-commerciale!**

Regimi Fiscali degli ETS

Rivediamo velocemente in commi dell'art.79 che riguardano i redditi degli ETS:

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5:

a) **i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) **i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo **(cioè le AIG che superano il test di non commercialità ndr)**

Regimi Fiscali degli ETS

Rivediamo velocemente in commi dell'art.79 che riguardano i redditi degli ETS:

5-bis. Si considerano **entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4** tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

TIPOLOGIE DI ENTRATE CHE NON GENERANO REDDITO

- Contributi
- Sovvenzioni
- Liberalità (“Erogazioni Liberali” c.d. “Donazioni”)
- Quote associative
- Proventi AIG non commerciali

Regimi Fiscali degli ETS

Rivediamo velocemente in commi dell'art.79 che riguardano i redditi degli ETS:

6. Si considera **non commerciale** l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività **di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.**

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 8⊙ - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di **prestazioni di servizi**:

- 1) ricavi **fino a 130.000 euro**, coefficiente **7 per cento**;
- 2) ricavi **da 130.001 euro a 300.000 euro**, coefficiente **10 per cento**;
- 3) ricavi **oltre 300.000 euro**, coefficiente **17 per cento**;

b) **altre attività**:

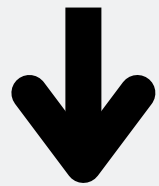
- 1) ricavi **fino a 130.000 euro**, coefficiente **5 per cento**;
- 2) ricavi **da 130.001 euro a 300.000 euro**, coefficiente **7 per cento**;
- 3) ricavi **oltre 300.000 euro**, coefficiente **14 per cento**.

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 80 - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

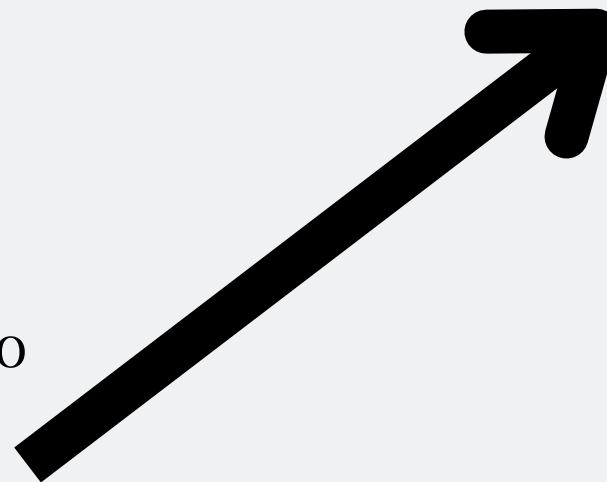
Perciò il reddito imponibile, cioè quello sottoposto a tassazione, degli ETS non commerciali che optano per il regime forfetario art.80 è formato da:

- **Ricavi da attività AIG commerciali**
- **Ricavi AD Commerciali**
- **Ricavi da RF Commerciali**



Al totale di questi ricavi si applica il relativo coefficiente di imponibilità, in base ai ricavi:

- 7-10-17 per prestazioni servizi
- 5-7-14 per prestazioni altre attività



Al risultato ottenuto si sommano i componenti positivi di reddito secondo quanto previsto dal TUIR:

- **art. 86 TUIR: Plusvalenze patrimoniali**
- **art. 88 TUIR: Sopravvenienze attive**
- **art. 89 TUIR: Dividendi ed interessi**
- **art. 90 TUIR: Proventi immobiliari**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 84 - Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, **le seguenti attività** effettuate **dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:**

- a) attività di **vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione**, a condizione che la **vendita sia curata direttamente dall'organizzazione** senza alcun intermediario;
- b) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** semprechè la **vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato** senza alcun intermediario;
- c) **attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.**

**VEDIAMO COME LE ODV ABBIANO ULTERIORI
VANTAGGI RISPETTO ALLE “APS” ED AGLI “ALTRI
ETS”**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 84 - Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

**VEDIAMO COME LE ODV ABBIANO ULTERIORI
VANTAGGI RISPETTO ALLE “APS” ED AGLI “ALTRI
ETS”**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

1. **Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).**

LE APS HANNO UNA PLATEA PIÙ AMPIA CUI RIVOLGERE LE LORO ATTIVITÀ SENZA CHE SIANO CONSIDERATE COMMERCIALI

- **ASSOCIATI**
- **FAMILIARI CONVIVENTI**
- **ALTRE APS AFFILIATE AD APS NAZIONALE (VEDI ARCI) ED O RISPETTIVI ASSOCIATI**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

2. **Non si considerano**, altresì, **commerciali**, ai fini delle imposte sui redditi, **le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi** degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

ANCHE LA VENDITA A TERZI DI PUBBLICAZIONI, NORMALMENTE DESTINATE PREVALEMENTEMENTE AGLI ASSOCIATI, NON È CONSIDERATA ATTIVITÀ COMMERCIALE PER LE APS

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;**
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;**
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;**
- d) pubblicità commerciale;**
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.**

- IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO CHIARISCE CHE CI SONO DELLE ATTIVITÀ CHE INVECE DEVONO ESSERE CONSIDERATE SEMPRE COMMERCIALI, ANCHE SE SVOLTE DALLE APS, E LE ELENCA**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:

- **LE EVENTUALI QUOTE O CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLE APS NON SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI***

- esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

- PREVISIONE È ANALOGA A QUELLA PER LE ODV. APPARE CHIARA L'INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI CONCEDERE MAGGIORI LIBERTÀ A QUESTE TIPOLOGIE DI ETS, ASSICURANDOSI AL CONTEMPO DI NON DANNEGGIARE GLI ENTI COMMERCIALI CHE OPERANO SUL MERCATO (E CHE GENERANO UN GETTITO FISCALE BEN MAGGIORE DEGLI ETS)**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente **hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, **non superiori a 85.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.**

.

- **Sia per le APS che per le ODV è possibile, in presenza di determinati requisiti, utilizzare un regime forfetario (analogo a quello per i lavoratori autonomi)**
- **Detto regime si applica SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai ricavi commerciali.**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale **possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.**

- **L'ADESIONE AL REGIME FORFETTARIO SI FA IN SEDE DI DICHIARATIVO OPPURE ALL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

3. Le **organizzazioni di volontariato** che applicano il **regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento**. Le **associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile **applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento**.

ESEMPIO

ODV

Ogni 100€ di ricavi commerciali, sarà sottoposto a tassazione solo 1€

APS

Ogni 100€ di ricavi commerciali, saranno sottoposti a tassazione solo 3€

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.** La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

- **APS ed ODV in regime forfettario non sono obbligati a tenere le scritture contabili! ovviamente questo non vuol dire che non si debbano conservare le fatture, gli estratti conto, gli scontrini, etc etc Inoltre la tenuta di una contabilità precisa è estremamente utile agli amministratori per gestire ed indirizzare le attività dell'ente.**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; **tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.**

- questo è un grande alleggerimento amministrativo: APS ed ODV in forfetario non devono operare ritenute alla fonte su professionisti ed occasionali utilizzati per svolgere attività commerciale: niente ritenute da versare con f24! in sede di dichiarativo l'ente indicherà i CF dei lavoratori sui cui compensi non ha operato ritenuta.**

Regimi Fiscali degli ETS

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

- IN CASO MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER USUFRUIRE DEL REGIME FORFETARIO DI APS ED ODV PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO AVVIENE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VENGONO MENO I REQUISITI.**



Contabilità e Bilanci degli ETS

Contabilità e Bilanci nel CTS

Gli aspetti contabili e quelli relativi degli ETS sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 ed 87 del CTS:

- **Art. 13 - Scritture contabili e bilancio**
- **Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore **devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, **e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.**

- Analogo al bilancio ordinario delle imprese, la Relazione di Missione sostituisce la Nota Integrativa
- Riguarda tutte le tipologie di ETS

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

2. Il bilancio degli **enti del Terzo settore privi di personalità giuridica** con ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere** redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

2-bis. Per tutti gli **enti del Terzo settore**, in caso di ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro**, il **rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata**

- La presenza del capitale che garantisce la personalità giuridica è fornita dallo stato patrimoniale, per questo chi ne è dotato non può usare il rendiconto per cassa
- Ancora non è stato reso disponibile il modello con i dati aggregati per i rendiconti degli ETS con entrate inferiori a 60.000.
- L'utilizzo del Rendiconto per Cassa e del "Rendiconto per Cassa aggregato" è una possibilità, non un obbligo! in alcuni casi è opportuno utilizzare il bilancio ordinario per motivi di chiarezza e veridicità (ad esempio enti che lavorano tanto con i bandi)

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

Vediamo le differenze che ci sono tra il “bilancio” ed il “rendiconto”:

BILANCIO

Segue il principio di
“Competenza Economica”

Registra i costi e i ricavi di un'impresa
in un dato periodo, anche quando questi
non hanno prodotto – fino a quel
momento – alcun movimento nelle casse
dell'Ente.

RENDICONTO

Segue il principio di
“Cassa”

Registra i costi e i ricavi di un'impresa
in un dato periodo, solo nel momento in
cui questi producono un movimento
nelle casse dell'ente.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

Vediamo le differenze che ci sono tra il “bilancio” ed il “rendiconto”:

BILANCIO

Utilizza il metodo della
Partita Doppia

Meccanismo di Dare/Avere: ogni
registrazione viene effettuata 2 volte,
una su un conto di Dare, una su un
conto di Avere

RENDICONTO

Il metodo è identico a
compilare una prima nota

Semplice registrazione di entrate e
uscite

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

3. Il **bilancio** di cui ai commi 1, 2 e 2-bis **deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro** del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia

- L'UTILIZZO DEI MODELLI MINISTERIALI È OBBLIGATORIO

BILANCIO

- Modello A - Stato Patrimoniale
- Modello B - Rendiconto Gestionale
- Modello C - Relazione di Missione

RENDICONTO

- Modello D - Rendiconto Per Cassa

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

4. Gli enti del Terzo settore che **esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

- **VALE SOLO PER GLI ETS COMMERCIALI**

- **Art. 2214 Codice Civile**

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].

Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083, 2221].

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

5. Gli **enti del Terzo settore** di cui al comma 4 (**commerciali** ndr) devono **redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, **ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.**

Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3

.

- **GLI ETS COMMERCIALI DEPOSITANO IL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E NON PRESSO IL RUNTS**
- **GLI ETS COMMERCIALI CHE NON SONO IMPRESE SOCIALI POSSONO UTILIZZARE I MODELLI A+B+C**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, **nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto** per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- **IN CASO DI SVOLGIMENTO DI AD, L'ANNOTAZIONE
RELATIVA AL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE
ALL'INTERNO DEL RENDICONTO/BILANCIO È
OBBLIGATORIA**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

- **GLI ETS NON ISCRITTI AL RI SONO TUTTI GLI ETS NON COMMERCIALI. SE UN ETS NON COMMERCIALE APRE P.IVA, È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REA (REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO) DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IL REA ED IL RI SONO DUE REGISTRI DISTINTI E DIFFERENTI!**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'**attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche** atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 **distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione** per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- **LA CONTABILITÀ DELLE AIG DEVE ESSERE SEPARATA DA QUELLA DELLE AD**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, **che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86* (comma 5 ndr)**, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, **devono:**

Art.86 CTS - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

5. Fermo restando **l'obbligo di conservare**, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano **assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità** alle disposizioni di cui agli **articoli 2216 e 2217 del codice civile**.

Art. 2216 Codice Civile

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano **assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità** alle disposizioni di cui agli **articoli 2216 e 2217 del codice civile**.

Art. 2217 Codice Civile

L'inventario [365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214]⁽¹⁾.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

3. I soggetti di cui al comma 1 che **nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli importi stabiliti**, rispettivamente, dai commi 2 (300.000€ ndr) e 2-bis (65.000€ ndr) dell'articolo 13 **possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma**, lettera a), **il rendiconto per cassa** di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))

.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **gli enti del Terzo settore non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, **limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

6. **Gli enti del Terzo settore non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, **che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico** redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione** di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). **Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.**

Contabilità e Bilanci nel CTS

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973**. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.**

Controlli sugli ETS

Art. 30 - Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. **Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Controlli sugli ETS

Art. 30 - Organo di controllo

7. L'organo di controllo **esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8**, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'**organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere**, anche individualmente, **ad atti di ispezione e di controllo**, e a tal fine, possono **chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari**.

Controllo sugli ETS

Art. 31 - Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, **le associazioni**, riconosciute o non riconosciute, **e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro **quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro**
- c) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità**

2. **L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.**

Documentazione Contabile

Quali sono i documenti utili per la contabilità?

Spese

- Fatture di acquisto
- Ricevute di eventuali collaboratori occasionali
- Ricevute di affitto
- Bollettini postali
- Nota spese dirigenti collaboratori e/o volontari
- Eventuali altre pezze giustificative di spesa e uscita: ad esempio ricevuta per erogazioni verso altri EST

Ricavi

- Fatture di vendita (se avete P.IVA)
- Note di Addebito (per gli enti con solo CF)
- Ricevute relative ai contributi versati dai soci
- Ricevute quote associative
- Ricevute erogazioni liberali

Altro

- Estratto conto corrente Bancario/postale
- Prima nota di Cassa

Documentazione Contabile

Estratto conto corrente bancario/postale

Documento ufficiale, che la banca deve emettere obbligatoriamente per legge, con cadenza trimestrale o mensile. Deve riportare il saldo iniziale e finale del periodo. Per questo motivo la sua emissione è soggetta ad imposta di bollo, che viene prelevata dalla banca. APS ed ODV, in quanto esentate dall'imposta, devono chiedere alla banca di non prelevarla (sono circa 100€ l'anno).

Per quanto riguarda la “data” esatta delle operazioni bancarie, fa fede la data riportata sull'estratto conto (non quella della lista movimenti, che potrebbe essere errata)

Da non confondere con la Lista Movimenti, che non ha alcun valore ufficiale e che spesso non riporta i saldi iniziali e finali del periodo.

Su

Documentazione Contabile

Prima nota di cassa contanti

La prima nota di cassa contanti deve essere compilata dal tesoriere o da uno degli amministratori dell'ente.

Contiene le informazioni relative a tutte le operazioni in contanti dell'ente, sia entrate che uscite.

Per ogni registrazione deve essere indicata la data, l'importo ed il fornitore a cui è versata la somma e la descrizione del bene/servizio, per i ricavi occorre indicare la "ragione" del ricavo: quota associativa, erogazione liberale, entrata da AIG non commerciale etc

Poichè relativa alla liquidità in contanti dell'associazione, il saldo della cassa NON PUO' MAI essere negativo (non potete sostenere spese con soldi che non ci sono!)

Attenzione ai prelievi dal conto corrente, vanno registrati come entrate sulla cassa: appena li prelevate entrano in automatico dentro la cassa contanti, quando poi li utilizzerete, usciranno dalla cassa contanti.

Quando si compila la Prima Nota bisogna cercare di farlo in modo che sia chiara e comprensibile anche per chi non l'ha compilata!

Documentazione Contabile

Giustificativi di Spesa

Fatture di acquisto

Vengono inviate direttamente su SDI, suggerisco di richiedere sempre anche un invio sulla PEC dell'ente, più facilmente accessibile rispetto a Fatture&Corrispettivi o Cassetto Fiscale; per gli Enti senza P.IVA il codice destinatario è composto da soli "0". Attenzione alle fatture dei professionisti in regime ordinario, poichè hanno la ritenuta d'acconto come gli occasionali. Cercate di evitare gli scontrini e di far fare sempre la fattura all'associazione, così siete in una botte di ferro

Ricevute di eventuali collaboratori occasionali

Sono le ricevute che emettono i lavoratori autonomi privi di p.iva per ricevere il loro compenso. Prevedono una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo, che deve essere versata dall'ente tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento

Nota spese dirigenti collaboratori e/o volontari

I rimborsi spese devono avere allegati i giustificativi delle spese sostenute per cui si richiede il rimborso. Anche in questo caso è opportuno che siano fatture intestate all'associazione, piuttosto che semplici scontrini (che potrebbero essere relativi a tutt'altro o addirittura non essere relativi all'attività prestata)

Ricevute di affitto

Bollettini postali

Eventuali altre pezze giustificative di spesa e uscita: ad esempio ricevuta per erogazioni verso altri EST

Documentazione Contabile

Giustificativi di Spesa

Fatture di vendita (se avete P.IVA)

Gli enti che svolgono attività commerciale in modo continuativo devono dotarsi di P.IVA. Quando effettuano una prestazione commerciale, questa deve essere accompagnata da fattura elettronica, che deve essere inviata a SDI.

Note di Addebito (per gli enti con solo CF)

Gli enti che non hanno partita iva possono utilizzare la “nota di addebito” o prestazione occasionale svolta da un ETS (quindi non da persona fisica). La nota di addebito equivale ad un rimborso delle spese sostenute per svolgere la prestazione, quindi dovrebbe essere a somma 0; la prestazione occasionale invece è un “compenso” vero e proprio, che genera un entrata commerciale occasionale (non soggetta a ritenuta poichè non svolta da persona fisica)

Ricevute relative ai contributi versati dai soci

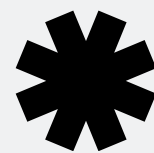
Sono le ricevute per l'attività non commerciale svolte nei confronti degli associati

Ricevute quote associative

Sono le ricevute non fiscali per il versamento delle quote associative

Ricevute erogazioni liberali

sono le ricevute non fiscali relative alle erogazioni liberali ricevute, devono riportare il codice fiscale dell'erogante per poter godere delle agevolazioni fiscali



Santo Spirito



C o n s i g l i p r a t i c i



Consigli Pratici

Vediamo insieme una carrellata degli adempimenti e delle scadenze principali nella gestione quotidiana di un ETS

Abbiamo visto come ci siano tante cose da conoscere e da tenere presenti quando si è amministratori di un ETS.

Visto che sono un discreto numero, raccomando sempre che tutto il consiglio le conosca e valuti sin dall'inizio una eventuale ripartizione degli adempimenti da seguire, così da non gravare un unico consigliere.

Ricordate che amministare un ETS è un tipo di impegno diverso rispetto al portare avanti “sul campo” le attività dell'associazione, esattamente come gestire un ristorante è diverso dal fare il cuoco!

Costituzione di un ETS

- **Atto Costitutivo e Statuto - potete andare dal notaio o potete fare una scrittura privata (costa meno)**
- **Richiesta di Attribuzione CF presso ADE - modello AA5. La richiesta è uò essere fatta presso qualsiasi ufficio ADE sul territorio italiano. La richiesta può essere fatta anche tramite PEC.**
- **La registrazione dello statuto non è obbligatoria, a meno che non serva dare una “data certa” all’evento (vedremo che in alcuni casi è richiesta)**

Registrazione Statuto

- **Statuto + Verbale di Ass. Straordinaria di approvazione modifiche (o atto costitutivo) + “Modello 69” - Ricordate che la straordinaria ha i quorum rafforzati e non “liberi”**
- **La registrazione può essere fatta tramite PEC solo per i documenti firmati digitalmente dai contaenti (quindi da Segretario e Presidente); per la registrazione “Cartacea” è necessario presentare la documentazione in duplice originale (firme autografe su entrambi gli originali)**
- **per richiedere la registrazione è necessario versare prima Imposta di Bollo (16€ ogni 100 righe) e di Registro (200€ fissi) tramite modello F24**
- **Gli ETS (quindi già iscritti RUNTS) sono esenti da bollo; le ODV sono esenti sia da bollo che da registro, anche in fase di costituzione**

Iscrizione al RUNTS

- **Atto costitutivo + Statuto (con ricevuta di registrazione AdE)**
- **Eventuali ultimo o ultimi 2 bilanci approvati, se l'ente esiste da un anno o più**
- **casella PEC dell'ente**
- **SPID e Firma digitale del Legale Rappresentante per operare sul RUNTS.**
Ricordate che sia SPID che Firma sono personali, quindi se cambia il Legale Rappresentante, cambiano lo SPID e la firma da usare.

Apertura P.IVA

- **Obbligatoria se il vs Ente vuole svolgere attività commerciale in maniera costante e continuativa**
- **Comporta l'iscrizione alla CCIAA: nel REA se l'ente è Non Commerciale, nel RI (Registro Imprese) se l'ente è Commerciale. L'iscrizione in CCIAA ha un costo annuale**
- **Per richiederla occorre presentare un Com.Unica (Comunicazione Unica) che viene trasmessa contemporaneamente ad AdE e CCIAA. La Com.Unica può essere inviata da professionista abilitato o in autonomia, accedendo col proprio SPID. PEC e Firma Digitale obbligatori. Raccomando di farsi seguire da un professionista (pratica un po' complessa). L'invio di Com.Unica prevede 18,00€ di diritti di segreteria CCIAA**
- **Una volta iscritti al RI o al REA, eventuali comunicazioni obbligatoria ad AdE dovranno essere inviate anche a CCIAA**

Comunicazioni obbligatorie

Quando cambiano alcuni dati del Vs ente, questi devono comunicati ad alcuni soggetti, solitamente la scadenza è “30 giorni” dall’accadimento:

- **Cambio sede legale - AdE, CCIAA, RUNTS - Attenzione: se lo statuto riporta indirizzo esatto, occorre modifica statutaria per cambiare sede!**
- **Cambio Legale Rappresentante o Vice - AdE, CCIAA, RUNTS**
- **Cambio Consigliere - RUNTS (in AdE e CCIAA si comunicano solo i cambi delle cariche che hanno potere di rappresentanza)**
- **modifica statutaria - AdE, CCIAA e RUNTS**

Prestatori Occasionali

Tra gli adempimenti più ricorrenti e le scadenze meno rispettate dagli ETS ci sono di sicuro quelli relativi alle Prestazioni Occasionali

- Il prestatore presenta una notula compilata coi suoi dati anagrafici corretti, comprensivi del Codice Fiscale (sconsiglio di farle compilare a mano, a volte la scrittura è illegibile); dell'importo lordo, della ritenuta prevista (solitamente il 20% del LORDO) e del “netto a pagare”; raccomando di inserire anche in fondo l'autocertificazione in cui dichiara di non aver superato il limite dei 5.000€ lordi annui di Prestazioni Occasionali**
- Al prestatore pagherete il “netto a pagare” tramite bonifico bancario;**
- dal giorno del pagamento scatta l'obbligo di versare la ritenuta d'acconto tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento**

Prestatori Occasionali

Cose da ricordare e controllare per gestire al meglio le prestazioni occasionali

- **Prima di pagare CONTROLLATE SEMPRE** sia che siano presenti tutti i dati anagrafici e che siano corretti (verificate soprattutto il CF)
- **Controllate che nella parte dell'autocertificazione il prestatore abbia inserito anche il riepilogo delle PO svolte sinora durante l'anno, così da poter verificare se effettivamente è ancora nei limiti;**
- **Controllare che siano compilato tutti e tre gli importi (lordo, ritenuta, netto) e che i calcoli siano corretti (la ritenuta si applica sul LORDO).**

Prestatori Occasionali

Come calcolare le ritenute correttamente (sembra banalissimo, ma non sapete quante volte vedo importi sbagliati!) Ricordiamo che la ritenuta si applica sull'importo lordo:

Accordo sul COMPENSO LORDO

- **Lordo: 100€**
- **Ritenuta 20% = Lordo*20% = $100*20\% = 20€$**
- **Netto= Lordo-Ritenuta = $100 - 20 = 80€$**

Può capitare che si prenda accordi sul compenso netto, invece che sul lordo. In tal caso si procede a “ritroso”:

Accordo sul COMPENSO NETTO

- **Netto: 80 €**
- **Ritenuta 20% del lordo= quindi il netto è 80% del lordo, cioè i suoi 4/5**
- **Il lordo allora sarà pari $(80/4)*5=100€$**
- **La ritenuta sarà pari a $(\text{Lordo} - \text{Netto}) = 100 - 80 = 20€$**

Prestatori Occasionali

Adempimenti Derivati

Se durante l'anno nello svolgimento delle vostre attività avete retribuito dei lavoratori occasionali, si generano degli ulteriori adempimenti e dichiarazioni collegate nell'anno successivo:

- sarete soggetti a tassazione IRAP**
- Dovrete presentare il Modello 770**
- dovreste presentare le certificazioni uniche**

è auspicabile che per questi aspetti vi facciate seguire da un professionista, preferibilmente esperto in ETS e Non Profit.

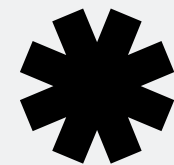
Acquisti Esteri

Altra grande fonte di grattacapi, problemi e costi è la gestione degli acquisti esteri. Il modo corretto di gestire gli acquisti esteri è differente a seconda che abbiate o meno Partita Iva e, in caso positivo, se l'acquisto che fate è per l'AIG o per la AD, se il fornitore da cui comprate è UE o Extra UE.

Esiste tuttavia un modo preciso, lineare ed estremamente semplice per gestire gli acquisti dall'estero senza doversi barcamenare tra 100.000 adempimenti differenti a seconda del caso: fateli come acquisti personali (quindi da account personali, intestati a persone fisiche con i dati della persona fisica) e presentate una richiesta di rimborso con allegato il giustificativo della spesa fatta: la gestione degli acquisti esteri per le persone fisiche è di gran lunga più semplice, visto che pagano l'iva al momento dell'acquisto! ovviamente se utilizzate il regime ordinario ed la meccanica del credito/debito Iva, una gestione del genere vi causerebbe la perdita dell'iva a credito relativa all'acquisto fatto (se invece siete in regime forfettario l'iva non la recuperate mai, quindi questa gestione sarebbe per voi più semplice e chiara!).

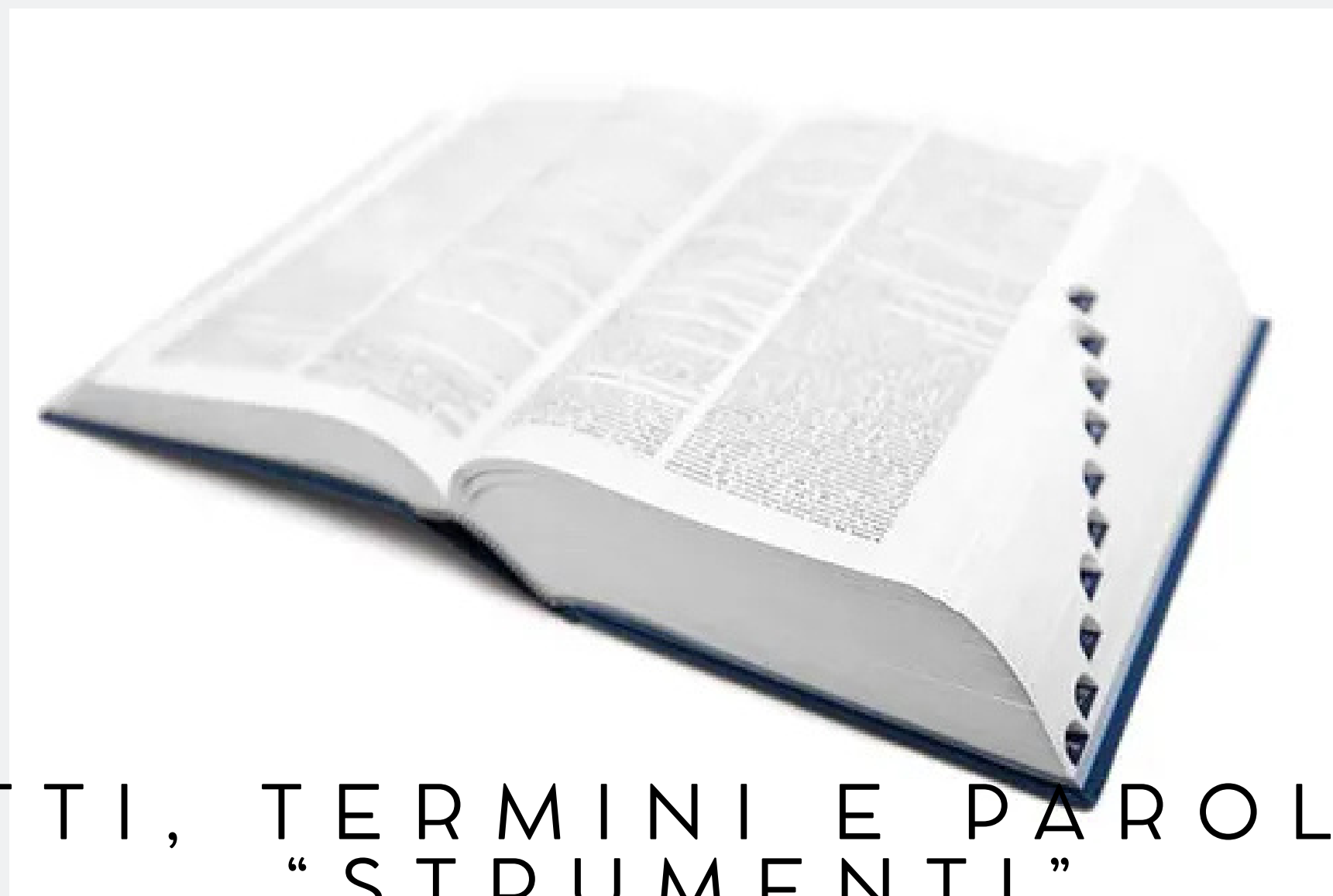
I volontari

- **Serve un registro volontari cartaceo**
- **Il registro deve essere vidimato da pubblico ufficiale PRIMA di essere compilato**
- **Deve essere stipulata specifica polizza sui volontari**
- **Gli iscritti nel registro Volontari non possono essere MAI retribuiti fintanto che sono iscritti nel registro**
- **Se APS o ODV e avete dipendenti: monitorate il rapporto lavoratori/volontari per assicurarvi di rispettare il limite**
- **Entro il 30 giugno deve essere indicato il numero di volontari dell'ente al 31/12 dell'anno precedente**



Santo Spirito

DIZIONARIO



CONCETTI, TERMINI E PAROLE COME
“STRUMENTI”



Ente senza scopo di lucro/ Ente non profit

Ente nel quale gli eventuali utili prodotti dalla gestione non possono essere in nessun modo ridistribuiti all'interno, neanche in maniera indiretta, ma debbono essere destinati al perseguimento delle finalità statutarie, sulla base delle delibere degli organi sociali. Questa definizione riguarda quindi la finalità e lo scopo dell'Ente, che non potrà quindi essere quello di “produrre lucro” come ricchezza generata da accumulare e da redistribuire al suo interno. Questo non vuol dire che l'attività dell'ente non possa avere una marginalità positiva o che debba necessariamente chiudere in perdita o in pareggio: vuol dire solo che il suo scopo, il suo obiettivo, la ragione della sua esistenza, non è quella di creare ricchezza, quanto rispondere a necessità e bisogni sociali e culturali della collettività. Gli eventuali “utili” generati dall'attività dell'ente devono essere re-investiti nell'attività stessa per ampliarla, implementarla e migliorarla.

Ente del Terzo Settore

Si tratta di una qualifica e non di una “natura giuridica”. Può essere acquisita dagli enti in possesso di determinati requisiti, ma allo stesso modo può essere perduta in caso di perdita degli stessi. Non ci dice nulla sulla natura giuridica dell’ente, che può essere Associazione, Fondazione, Cooperativa, Impresa Sociale (in generale tutto ciò che non è società e che non ha scopo di lucro).

Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L'iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall'Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Agenzia delle Entrate

Santo Spirito Living Room

Ente pubblico non economico opera attivamente dal 2001, sia supportando il ministro dell'Economia e delle Finanze nella raccolta delle entrate tributarie, sia assicurando la corretta applicazione della legislazione tributaria.

All'AdE sono attribuite «tutte le funzioni» in ordine alle imposte dirette (IRPEF e IRES), all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e alle entrate extratributarie (imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, imposta sugli intrattenimenti, altri tributi minori). L'AdE cura l'invio e la ricezione dei modelli di dichiarazione, effettua il servizio di riscossione e provvede a controllare le dichiarazioni raccolte al fine di limitare la presenza di errori e di fenomeni opportunistici finalizzati all'elusione e all'evasione fiscale. Può inoltre stipulare accordi con le altre agenzie fiscali, con gli enti territoriali e le pubbliche amministrazioni per la riscossione delle relative entrate.

AdE ha potenziato i servizi di assistenza al contribuente, al fine soprattutto di agevolare la comprensibilità delle disposizioni tributarie. Attraverso l'attività regolamentare, infatti, i contribuenti sono edotti sulle modalità di versamento dei tributi e sui modelli di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti fiscali. Un elemento di peculiarità, rispetto alle altre agenzie fiscali, risiede nel potere di fornire interpretazioni sulle disposizioni tributarie. Il contribuente, quando vi siano «obiettive condizioni di incertezza», può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, fornendo la propria interpretazione della norma tributaria ritenuta ambigua: se l'AdE non risponde entro 120 giorni dal ricevimento dell'interpello, l'interpretazione proposta deve ritenersi conforme al dettato normativo.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA

Santo Spirito Living Room

La Camera di Commercio è un ente pubblico locale che svolge funzioni di interesse generale per le imprese di un determinato territorio, prestando diversi servizi e creando nuove opportunità di sviluppo per le attività produttive.

Oltre a offrire importanti servizi alle aziende, la rete nazionale delle diverse CCIAA si occupa della gestione del Registro delle Imprese (RI) e del Repertorio Economico Amministrativo (REA) costituisce a tutti gli effetti la spina dorsale del sistema camerale italiano..

Registro Imprese

Santo Spirito Living Room

Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell'impresa previsti dalla legge. L'iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti giuridici che esercitano in via esclusiva o prevalente attività commerciale.

Repertorio Economico Amministrativo (REA)

Santo Spirito Living Room

Il Repertorio economico amministrativo (REA) ha lo scopo di integrare i dati del Registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, l'inizio e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, etc.

I soggetti collettivi non costituiti in forma di società (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), che esercitano un'attività economica, devono iscriversi nel REA se sono in possesso dei seguenti requisiti:

Codice Fiscale

Santo Spirito Living Room

Codice numerico di 11 cifre, attribuito da Agenzia delle Entrate, che identifica in maniera univoca l'ente, anche a fini fiscali. L'attribuzione del Codice Fiscale da parte di Agenzia delle Entrate sancisce l'effettiva costituzione ed “esistenza” dell'Ente agli occhi dello Stato.

Codice ATECO

Santo Spirito Living Room

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Deve essere indicato quando si fa richiesta di attribuzione di Codice Fiscale e/o di Partita IVA.

Partita IVA

Santo Spirito Living Room

La partita Iva è un codice di 11 cifre, attribuito da Agenzia delle Entrate, che identifica univocamente gli operatori che intendono svolgere un'attività economica (commerciale e continuativa nel tempo, quindi NON OCCASIONALE) nel territorio dello Stato italiano. Il possesso della Partita IVA permette al suo detentore di emettere FATTURE (o scontrini) per la sua attività. La richiesta di attribuzione della Partita Iva può avvenire contestualmente a quella del Codice Fiscale: in questi casi i due codici numerici saranno identici, ed avranno il “formato” caratteristico della Partiva IVA.

Il possesso della Partiva IVA da parte di un soggetto giuridico (quindi NON PERSONA FISICA) comporta l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, nel Registro Imprese o nel REA a seconda del caso.

Prestazione Occasionale

Santo Spirito Living Room

Si tratta di una prestazione di servizi svolta occasionalmente (quindi senza costanza o continuità durante l'anno) ed in maniera autonoma (quindi senza vincoli su modalità o orario di svolgimento). Quelle svolte dalle persone fisiche sono soggette a ritenuta d'acconto.

Ritenuta d'acconto

Santo Spirito Living Room

La ritenuta d'acconto è una trattenuta fiscale che viene effettuata da un soggetto, detto sostituto d'imposta, al momento del pagamento di un compenso a un altro soggetto, detto sostituto. Si tratta di un anticipo sulle tasse (principalmente IRPEF o IRES) che il beneficiario del pagamento dovrà versare all'Erario in sede di dichiarazione dei redditi.

La Ritenuta d'acconto, la cui aliquota è solitamente del 20% (ma sono previsti casi con aliquote differenti), deve essere applicata al compenso lordo.

Reddito

Santo Spirito Living Room

Il reddito può essere definito come l'entrata netta, espressa in termini monetari, realizzata da un soggetto in un determinato periodo di tempo.

Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso.

Reddito d'impresa

Santo Spirito Living Room

Il comma 1 dell'art. 55 TUIR definisce reddito d'impresa quello derivante dall'esercizio di imprese commerciali, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Le attività indicate nell'art. 2195 c.c. sono:

- attività industriale diretta alla produzione di beni o diservizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Tali attività costituiscono impresa anche se non sono organizzate in forma di impresa.

Imposte Dirette

Santo Spirito Living Room

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente la ricchezza, già esistente (il patrimonio) o nel momento in cui si produce (il reddito).

Al momento le principali imposte dirette sono:

- IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: è un'imposta progressiva, cioè al crescere del reddito imponibile aumenta il valore delle aliquote da applicare sulle ulteriori quote di reddito;
- IRES – Imposta sul Reddito delle Società: è un'imposta proporzionale: cioè, a differenza dell'Irpef, l'aliquota è fissa e non muta al variare del reddito imponibile;
- IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive: è anch'essa un'imposta proporzionale, gravante sui «redditi» prodotti nell'esercizio di imprese, (con particolari limiti nel caso di artisti e professionisti.): ha un'aliquota in percentuale fissa.

Imposte Indirette

Santo Spirito Living Room

Sono quelle che colpiscono indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa (es. l'Iva che colpisce i consumi) o trasferita (es. l'imposta di registro che grava sui passaggi di proprietà. Oltre che su tutta una serie di atti soggetti a registrazione (es. contratti di locazione, operazioni societarie, ecc.).

L'imposta indiretta più famosa è Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):

- IVA – Imposta sul Valore Aggiunto, con aliquote diverse secondo la natura dei prodotti o dei servizi venduti, quella principale è del 22%

Detrazioni e Deduzioni

Santo Spirito Living Room

Detrazione Fiscale

Si tratta di una agevolazione fiscale “a valle”, un importo che si andrà a sottrarre direttamente dall’imposta dovuta. Ricorda: **Si detrae dall’imposta.**

Deduzione Fiscale

Si tratta di una agevolazione fiscale “a monte”: l’importo andrà sottratto alla base imponibile su cui viene calcolata l’imposta. Ricorda: **si deduce dall’imponibile.**

Principio di Cassa vs Principio di Competenza

Santo Spirito Living Room

Principio di Cassa:

Principio contabile per il cui si registrano nella contabilità le operazioni al momento della loro manifestazione economica.

Principio di Competenza:

Principio contabile per cui si registrano nella contabilità le operazioni in base al periodo a cui fanno riferimento le prestazioni, indipendentemente dalla loro manifestazione economica

Rendiconto per Cassa

Santo Spirito Living Room

Bilancio redatto secondo il principio di cassa, riporta al suo interno tutte le operazioni che si sono manifestate economicamente durante l'anno di esercizio. Tutti gli Enti del terzo settore sotto determinati volumi di affari possono utilizzarlo al posto del più classico bilancio per competenza

Modello D

E' il Modello ministeriale che gli ETS sono obbligati ad utilizzare per redigere il loro Rendiconto per cassa.

Bilancio Ordinario

Santo Spirito Living Room

Analogo a quello delle imprese commerciali, è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione (per le imprese questa si chiama Nota Integrativa). Il Bilancio Ordinario deve essere redatto secondo il Principio di Competenza

Modello A + Modello B + Modello C

Sono i modelli ministeriali che gli ETS sono obbligati ad utilizzare per redigere il loro Bilancio Ordinario, con Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di Missione.

Risultato di Esercizio: Utile/Perdita

Santo Spirito Living Room

Il risultato di fine esercizio: se positiva si chiamerà Utile, se negativo Perdita

That's All Folks!

Grazie per la vostra attenzione ed il vostro tempo, spero che tutto questo vi sia stato utile e comprensibile!

Buon lavoro a tutt*,

Mauro

Mauro Andreani - Tutor Associazioni

mail: assistenza@centroassociazioni.it

tel. 0557476855



Via Adriano Zarini 272, Prato (PO)